



COMUNE DI LARI

Servizio Finanziario - U.O. Att. Produttive e Commercio

P.zza V: Emanuele II, 2 - 56035 Lari (Pisa) - Tel. 0587/687511-0587/687533 - fax 0587/687575

Ordinanza n. 01 del 08/01/2008

Prot. n. 0000241 del 08/01/2008

OGGETTO: D. LGS. 114/98 – ACCORDO IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA – SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE – ANNO 2008.

IL SINDACO

- Visto il Decreto Legislativo 114/98 che all'articolo 11 disciplina l'orario di attività per gli esercenti il commercio del settore alimentare e non alimentare;
- Sentite le Associazioni di categoria, le rappresentanze sindacali e la Federconsumatori;
- Dato atto che con i Comuni di Chianni, Lajatico, Capannoli, Palaia, Peccioli, Terricciola in data 26/02/2003, è stato siglato un accordo in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa, accordo sottoscritto anche dalle Associazioni di categoria delle imprese, dei consumatori e le OO.SS. dei lavoratori del settore a livello provinciale;
- Ritenuto che tale accordo resta valido anche per l'anno 2008, come da nota dell'11/12/2007 prot. n.9892 del Consorzio Alta Valdera;
- Considerato che in tale accordo è prevista la facoltà di apertura per 16 (sedici) domeniche, più 3 (tre) per feste paesane e manifestazioni, oltre alla facoltà di apertura nei giorni domenicali e festivi nell'ambito dei centri storici commerciali per tutti gli esercizi di vicinato;
- Preso atto che il mese di dicembre è regolamentato per legge e che prevede l'apertura domenicale e festiva ad eccezione dei giorni del 25 e 26 dicembre;
- Al fine di assicurare la massima tutela sia dei consumatori che degli operatori del commercio;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 testo unico degli enti locali;
- Visto il D.P.G.R. 16/03/2004 n. 17/R, di attuazione della L.R. 17/05/1999 n. 28;
- Visto il regolamento Comunale di Polizia per la disciplina e l'esercizio del Commercio al dettaglio in sede fissa, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 26/03/2001;

DISPONE

Per i motivi indicati in premessa:

COMMERCIO AL DETTAGLIO SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

LA DEROGA DI CHIUSURA AL PUBBLICO NELLE GIORNATE DOMENICALI DI:

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
Domenica 13	Domenica 10	Domenica 16	Domenica 06	Domenica 04	Domenica 08	Domenica 13	Domenica nessuna	Domenica 07	Domenica 19	Domenica 23
Domenica 20	Domenica 17			Domenica 18	Domenica 22				Domenica 26	Domenica 30

Dicembre: è consentita l'apertura facoltativa per tutto il mese di dicembre, eccetto nei giorni di chiusura obbligatoria (25 e 26 dicembre)

RICORDA

- La facoltà di apertura nei giorni domenicali e festivi, limitatamente agli esercizi di vicinato del settore alimentare e non alimentare, ubicati all'interno dei centri abitati delle zone di seguito elencate: *Zona collinare comprendente: Lari Capoluogo - Cevoli - Ripoli - Casciana Alta - Usigliano - San Ruffino - Boschi di Lari; Zona pianeggiante comprendente: Perignano limitatamente a Via Gramsci, Via Casine e Via Spinelli; Quattro Strade di Perignano limitatamente a Via Livornese Ovest e Via Rossini; Lavaiano limitatamente a Via della Repubblica; Loc. La Capannina limitatamente a Via del Commercio;*
- la facoltà di apertura di tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare e non alimentare in concomitanza con manifestazioni che rivestono particolare importanza come di seguito specificato:
 1. Sagra delle Ciliegie - Lari;
 2. Palio delle Contrade - Perignano;
 3. Festa dell'Agricoltore - Usigliano;
- Che la mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa;
- La chiusura obbligatoria degli esercizi nelle giornate di 1° Gennaio, 23 Marzo (Pasqua), 24 Marzo (Lunedì dell'Angelo), 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 114/98;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il Sindaco
Ivan Mencacci

